

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 06/47/2012

Svolgimento del processo

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente lamenta di aver ingiustamente ricevuto l'avviso di accertamento notificato in data 21/12/2009, relativo ad Iva 2004 ed emesso, in seguito al processo verbale di constatazione redatto in data 8/11/2007 a conclusione di una verifica effettuata presso la società ABB POWER TECHNOLOGIES spa, per omessa autofatturazione di operazioni imponibili, art. 17, comma 3, DPR 633/72 per un totale di € 399.284,00 e per omessa applicazione Iva su cessioni per cui non è stata provata l'uscita dei beni dal territorio comunitario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, letta del DPR 633/72 per la maggiore imposta accertata di € 79.877,00

Il ricorrente ritiene che la sanzione pecuniaria unica, risultante dal cumulo materiale, pari ad € 1.125,309,00 irrogata ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs 471/97 e pari al 100% dell'imposta corrispondente all'imponibile di € 4.827.772,97 ritenuto dall'ufficio non correttamente registrato o documentato, sia assolutamente iniqua in assenza di alcun danno all'erario.

Per il primo rilievo il ricorrente espone che la contestata omessa autofatturazione di operazioni imponibili non ha creato alcun danno erariale, né è risultata di ostacolo all'attività di verifica dell'ufficio, osserva che l'irregolarità riscontrata riguarda solo due fatture, sia pure di importo rilevante, a fronte di numerose prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti alle varie unità operative, inoltre, anche se è vero che sono state commesse delle irregolarità formali mancando d'emissione del documento di autofattura, è altrettanto vero che le fatture ricevute dai fornitori non residenti sono state registrate sia in contabilità generale che in contabilità Iva mediante annotazione sul registro Iva acquisti come "fatture estere", quindi gli obblighi sostanziali sono stati assolti, anche la dichiarazione annuale era corretta e la società non presentava alcuna limitazione alla detraibilità dell'Iva, in ogni caso si trattava di un'operazione neutrale. Ribadisce che una sanzione amministrativa pari al 100% di un'imposta figurativa, di fatto non dovuta, relativa ad un imponibile comunque documentato, appare decisamente sproporzionata. L'ufficio ritiene applicabile l'art.6, comma 1, D.Lgs 471/97 e non il comma 5bis. mentre il ricorrente ritiene che non solo non vi è stato alcun danno ma anche che il proprio comportamento non ha in alcun modo impedito lo svolgimento dell'attività di controllo in quanto le fatture erano annotate nei registri Iva e indicate nella dichiarazione annuale. Ritiene illegittima l'irrogazione della sanzione in quanto contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Osserva in ultimo che solo a decorrere dal 1/1/2008 è stata introdotta una norma sanzionatoria specifica certamente non applicabile ad una supposta violazione commessa nel periodo di imposta 2004.

Considerato tutto quanto esposto nel ricorso il ricorrente conclude chiedendo che sia dichiarato illegittima la pretesa sanzionatoria avanzata dall'Ufficio e annullato in punto l'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 1. D.Lgs 471/97 nonché per violazione dell'art. 3, comma 1, D. Lgs 472/97.

Sul secondo rilievo emesso applicazione Iva su cessioni per cui è stata provata l'uscita dei beni dal territorio comunitario ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a del DPR 633/72, il ricorrente espone che si tratta di due fatture ove per la n. 6604753267 dell'importo di € 198.000,00 produce il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 372 del regolamento Doganale, mentre per la seconda, la n. 6604753577 dell'importo di € 201.384,00 produce la bolletta doganale.

Conclude chiedendo che sia riconosciuta la legittimità dei motivi di impugnazione esposti con riferimento ai singoli rilievi e, quindi, sia conseguentemente dichiarato nullo o annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituisce in data 8/7/2010, sostenendo di avere bene operato nell'emettere l'atto oggetto del presente giudizio, ripercorre dettagliatamente la norma e la ratio riguardante l'autofatturazione per operazioni imponibili con soggetti esteri, ribadisce che l'annullamento dell'imposta da versare sull'operazione imponibili con soggetti esteri, ribadisce che l'annullamento dell'imposta da versare sull'operazione non è una conseguenza automatica e generalizzata e che quindi l'autofatturazione non è un semplice adempimento formale, ma costituendo presupposto necessario sia delle annotazioni sui registri acquisti e vendite, sia nei quadri dichiarativi non può non avere valenza sostanziale. L'omessa fatturazione è sanzionata non in quanto generatrice di imposta evasa ma per la violazione di un obbligo normativo di documentazione a cui non necessariamente si correla un documento economico per l'Erario. Inoltre il non corretto svolgimento degli adempimenti da parte del soggetto residente arreca pregiudizio all'attività di controllo comportando uno sforzo suppletivo in sede di istruttoria amministrativa da parte degli organi competenti per la verifica delle suddette operazioni, in tal senso la circolare n.77/2001 e Cass. 5712/07. In ogni caso è stato applicato il minimo edittale, operando una valutazione dello gravità della violazione commessa.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, l'Ufficio precisa che la documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea ad attestare l'uscita delle merci dal territorio comunitario.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e dell'atto impositivo impugnato, con condanna alle spese.

In sede di Pubblica Udienza, presenti entrambe le parti, ognuno insiste sulle rispettive posizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato solo in parte. I fatti posti a presupposto del primo rilievo non sono in contestazione, la parte ricorrente riconosce di non avere provveduto all'emissione delle fatture con l'annotazione di autofattura, l'Ufficio non contesta la regolarità delle altre annotazioni, si tratta quindi di decidere se ritenere applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs 471/97 alla fattispecie in esame come richiesto dall'ufficio. Si deve concordare con quanto esposto nelle memorie dell'ufficio in ordine alla circostanza che nell'ambito dell'autofatturazione l'annullamento dell'imposta da versare sull'operazione non è una conseguenza automatica e generalizzata, ma nel caso in esame, come affermato dal ricorrente e non contestato dall'Ufficio, l'imposta avrebbe dovuto essere annullata e quindi non si è avuto alcun pregiudizio per le ragioni erariali; vi è stata una violazione di un obbligo normativo di documentazione ma la sanzione di € 1.125.309.00 per quanto si tratti del minimo edittale, appare sproporzionata poiché non vi è stata evasione e lo sforzo suppletivo eventualmente compiuto in sede di verifica non può portare ad una sanzione così rilevante, anche perché tutta la contabilità era ben tenuta e le prescritte annotazioni effettuate, anzi, assume particolare rilievo la circostanza che le fatture ricevute dai fornitori non residenti siano state registrate sia in contabilità generale sia in contabilità Iva mediante annotazione sul registro Iva acquisti delle diverse unità operative, quali fatture estere; evidenziando la situazione e, presumibilmente, rendendo non particolarmente gravosa l'attività di verifica compiuta da chi ha accertato la violazione, pertanto non si ritengono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs 471/97 alla fattispecie esaminata e, non avendo mosso l'ufficio ulteriori rilievi o richieste subordinate che debbano essere esaminate, il Collegio annulla le sanzioni in oggetto.

Per il secondo rilievo riguardante l'omessa applicazione Iva su cessioni per cui non è stata provata l'uscita dei beni dal territorio comunitario, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a del DPR 633/72 per maggiore imposta accertata di € 79.877,00 il ricorrente non produce la prova dell'avvenuta esportazione, l'annotazione del visto uscire, posta dalla dogana di uscita dal territorio comunitario, sull'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale del documento amministrativo di esportazione previsto dall'art. 793 e seguenti del Reg. CEE 2454/93. Nel caso di smarrimento di tale documentazione, l'Agenzia delle Dogane con la Circolare 75/D ha affrontato il tema ed ha fornito delle soluzioni ed il contribuente può richiedere l'apposizione dell'annotazione del visto uscire sul retro della copia Dau se in suo possesso, oppure richiedere il rilascio del duplicato, corredando la sua istanza con una produzione documentale. La documentazione prodotta in allegato al ricorso non soddisfa pienamente le condizioni richieste e la ripresa effettuata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento vige confermata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese vista la reciproca soccombenza

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le sanzioni, conferma nel resto. Spese compensate.